

*Contratto di concessione*

**OTTIMIZZAZIONE dei PROCESSI DI  
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI  
E POTENZIAMENTO dei PROCESSI DI  
CONTROLLO DEL TERRITORIO**

**Comune di Rocca di Papa (Rm)**

TRA

**CONCEDENTE** [SAD di .....], con sede legale in ..... (CE) alla piazza/via [...], n. [...], c.a.p. [...], C.F./P.I. [...] n. [...], in persona del **ing./arch.** ..... , nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

**CONCESSIONARIO** [...], con sede legale in [...], alla piazza/via [...], n. [...], c.a.p. [...], C.F./P.I. [...], R.E.A. n. [...], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* **dott.** ..... , nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

**PREMESSO CHE**

- che gli strumenti di programmazione dei servizi dell'ente non contemplavano la **"Ottimizzazione dei processi di riscossione delle entrate comunali e potenziamento dei processi di controllo del territorio"**;
- che l'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di servizi anche non compresi negli strumenti di programmazione dell'ente;
- che l'operatore economico, costituito in ATI denominata ....., possiede i requisiti del proponente;
- che l'ATI proponente ha predisposto e consegnato all'Ente, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 la propria proposta **"Ottimizzazione dei processi di riscossione delle entrate comunali e potenziamento dei processi di controllo del territorio"**
- Che la proposta elaborata dalla società ..... risultava composta nel seguente modo:
  - progettazione di fattibilità tecnico ed economica;
  - piano economico-finanziario asseverato;
  - bozza di convenzione;
  - specifiche delle caratteristiche e della gestione;
- a corredo della proposta la società proponente presentava:
  - i. autodichiarazione sul possesso dei requisiti;
  - l'ente ha valutato la fattibilità della proposta prodotta dalla società ....., ritenendo che la stessa fosse di *pubblico interesse*, per cui ha provveduto con delibera di G.C. n. ... del ... a individuare società ..... quale soggetto **"Promotore"**;
  - l'Ente ha quindi provveduto con deliberazione di C.C. n. ... del ... a inserire il progetto di fattibilità nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36/2023;

- l'Ente quindi con determina a contrarre n. ... del ... ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della concessione per "**Ottimizzazione dei processi di riscossione delle entrate comunali e potenziamento dei processi di controllo del territorio**" a cui è stato invitato anche il soggetto Promotore;
- che la predetta gara è andata deserta e quindi con determina dirigenziale n. ... del ... la concessione di cui trattasi è stata affidata al soggetto Promotore, che è stato individuato quale soggetto "Concessionario";

**ovvero**

- che la concessione è stata affidata in via definitiva ad un operatore economico risultato aggiudicatario, ma il Promotore ha comunicato, entro giorni 15 dall'avviso dell'aggiudica definitiva, con nota del ... (assunta agli atti con prot. ... del ...), di voler esercitare il dritto di prelazione e impegnarsi quindi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- che la concessione è stata affidata in via definitiva all'operatore economico risultato aggiudicatario, in quanto la **società** ..... ha comunicato entro giorni 15 dall'avviso dell'aggiudica definitiva, con nota del ... (assunta agli atti con prot. ... del ...), di non voler esercitare il dritto di prelazione;

**PRESO ATTO CHE**

- Le parti stabiliscono che per un principio di gerarchia differenziata delle fonti tutte le clausole contenute in altri elaborati, se riferite alla fase esecutiva della concessione, recedono qualora in contrasto con il presente contratto di concessione"

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

## SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

### **I. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

### **2. DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato delle definizioni, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

### **3. CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
  - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
  - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (*solo nel caso in cui non sia costituita la Società di scopo*), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
  - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la

documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

#### 4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della **“Ottimizzazione dei processi di riscossione delle entrate comunali e potenziamento dei processi di controllo del territorio”** nonché di alcuni servizi connessi. Il valore della Concessione è pari a euro .....

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo riguardante i servizi;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dei servizi;
- c) la gestione dei servizi, a regola d'arte, in esecuzione al Progetto Esecutivo dei servizi per tutta la durata della Concessione nonché in conformità a quanto stabilito nella Sezione V
- d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dei servizi effettuati, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle strutture e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto e dei capitolati.

4. L'importo dei servizi, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto a seguito di modifiche contrattuali.

5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della già menzionata documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

## 5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di ..... anni  
[.....].

2. La durata del Contratto decorre dal momento della sua efficacia.

## SEZIONE II- SOCIETA' DI SCOPO

### 6. SOCIETA' DI SCOPO

(qualora sia ritenuto opportuno dal concessionario costituirla)

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di scopo ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro [.....] versato nella misura del [.....] %;

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di scopo è così suddivisa tra i soci:

- soci realizzatori e gestori del servizio che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di scopo, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di scopo risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere, a richiesta, al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere, a richiesta, al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

e) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b).

### 7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO

I. La cessione delle quote è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di scopo e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a 1 mese dopo la data di emissione della *Verifica di Regolare esecuzione/collaudò* con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 15 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali (anche semplici soci finanziatori) che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della Società di scopo in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'Infrastrutturazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di scopo, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice civile per il tipo di società a tale scopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica la risoluzione contrattuale per inadempimento del concessionario.

## **8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 3, del Codice, i soci della Società di scopo restano solidalmente responsabili con la Società di scopo nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di scopo o i soci direttamente per conto della Società di scopo forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione dell'eventuale Contributo/prezzo corrisposto dal Concedente. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del *Verifica di conformità/Collaudò* con esito positivo.

## SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI

### **9. AUTORIZZAZIONI**

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e Messa in Esercizio della struttura. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione.

2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio della struttura e dei servizi. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

### **10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE**

I. Sono obblighi del Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le aree di proprietà comunale eventualmente necessarie alla realizzazione e gestione delle strutture e dei servizi, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario di dette aree;

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;

c) approvare il *Progetto Esecutivo dei servizi* presentato dal Concessionario, corredato dalle Autorizzazioni entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;

d) approvare le eventuali Varianti;

e) nominare l'Organismo di *Verifica di conformità/Collaudo*, il Direttore dell'Esecuzione;

f) prendere in consegna le strutture entro 15 giorni dall'emissione della *Verifica di conformità/Collaudo*;

g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Infrastruttura, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

i) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

## **11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Infrastruttura.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei servizi e la Gestione delle strutture, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere il Progetto Esecutivo dei servizi secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità (PFTE), approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il **Progetto Esecutivo dei servizi** entro e non oltre il termine essenziale di **90 giorni** dalla richiesta da parte del Responsabile unico del progetto;

c) acquisire le Autorizzazioni;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni;

e) mantenere le strutture ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;

f) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

g) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

h) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

l) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza periodica al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al Responsabile del Progetto e al Direttore dei servizi tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il DEC, il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di *Verifica di conformità/Collaudò*;

e) inviare periodicamente, su richiesta, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico- privato*",

f) Il Concessionario si impegna a adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

## 12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei servizi, della gestione dell'Infrastruttura e delle attività connesse.

## 13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare i conti correnti dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su detto conto;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **14. FORZA MAGGIORE**

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

b) attacchi informatici finalizzati alla violazione dei sistemi informativi aziendali del concedente;

c) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

d) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

e) incidenti aerei;

f) epidemie, contagi e pandemie;

g) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

h) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

i) modifiche ai prezzi dei materiali, servizi, smaltimento a seguito di eventi imprevedibili quali guerre, crisi finanziarie, crisi economiche, atti di terrorismo, scioperi;

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli Eventi di

cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli riguardanti la sospensione dei servizi. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Revisione. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare i servizi ovvero di fruire dei medesimi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare le strutture, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario: dei soli costi effettivamente sostenuti per i servizi eseguiti a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze e dell'eventuale Contributo già versato dal Concedente;

5. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dei servizi, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dei servizi realizzati a regola d'arte e dei servizi erogati, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze e dell'eventuale Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

## 15. IDENTIFICAZIONE RISCHI

1. Si considera che il concessionario abbia assunto il **rischio operativo** quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Il **rischio operativo**, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore in quanto già legati ai contratti di appalto. In tale categoria di rischio rientrano, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di domanda e/o il rischio di disponibilità, nonché altri rischi specifici.

2. Il **Rischio di costruzione** è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) *rischio di commissionamento*, ossia che l'opera non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), necessaria per procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi;
- b) *rischio amministrativo*, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, ivi compreso la commissione di collaudo, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
- c) *rischio espropri*, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;
- d) *rischio ambientale/o archeologico*, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi

nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica. Qualora il concessionario dimostri che i ritrovamenti sono stati realizzati nonostante la buona diligenza utilizzata nelle fasi di progettazione, tale evento è riconducibile a cause di forza maggiore;

- e) *rischio di progettazione*, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
- f) *rischio di esecuzione* dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
- g) *rischio di aumento del costo dei fattori produttivi* o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
- h) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche conseguenti alle varianti richieste dal concedente;
- i) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.

3. Il **Rischio di domanda** è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di *contrazione della domanda di mercato*, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario;
- b) rischio di *contrazione della domanda specifica*, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

4. Il **Rischio di disponibilità** è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per *standard* di qualità previsti. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) *rischio di manutenzione straordinaria*, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- b) *rischio di performance*, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli *standard* tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- c) *rischio di obsolescenza tecnica*, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

5. Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di **ulteriori rischi** che possono presentarsi nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al termine di scadenza contrattuale ovvero durante l'intero ciclo di vita del contratto. Tra questi, si segnalano:

1. *rischio normativo-politico-regolamentare*, ossia che modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti regolamentari, di pianificazione urbanistica e/o di *soft law*, determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la nuova normativa;
2. *rischio finanziario*, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti o in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;
3. *rischio delle relazioni industriali*, legato alle relazioni con altri soggetti pubblici che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;
4. *rischio da eccessiva onerosità sopravvenuta* in caso di eventi straordinari e imprevedibili che modifichino il sinallagma contrattuale e il relativo equilibrio economico e finanziario. In questo caso si possono modificare equamente le condizioni originarie di contratto;
5. *rischio da impossibilità parziale sopravvenuta* della prestazione che si concretizza

quando la prestazione è divenuta parzialmente impossibile per cause non imputabili al concessionario. Qualora la prestazione risulti totalmente impossibile il rischio è riconducibile a cause di forza maggiore.

6. L'assunzione da parte del concessionario del rischio operativo comporta il passaggio nella sua sfera privata della maggior parte dei rischi appena identificati, tali da non garantire il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione, come previsto nella matrice dei rischi allegata

## 16. ALLOCAZIONE DEI RISCHI

1. I rischi individuati nell'articolo precedente saranno allocati nel seguente modo:

- a) il **Rischio di costruzione** non sarà allocato in quanto il presente contratto è una concessione di servizi.
- b) **Rischio di domanda** sarà in parte un rischio a carico del concessionario in quanto la remunerazione è in parte legata a tale rischio.
- c) **Rischio di disponibilità** sarà a totale carico del concessionario.
- d) **Ulteriori rischi**. Sarà a carico del concessionario il *rischio finanziario*.

2. Saranno a carico pubblico il *rischio politico-regolamentare*, il *rischio delle relazioni industriali*, il *rischio di eccessiva onerosità sopravvenuta*, i *rischi di impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione*, *rischio di forza maggiore*. Tali rischi non dipendono dalle attività del concessionario e per tali ragioni vengono posti a carico dell'ente concedente. Al verificarsi di tali rischi e qualora gli stessi incidano sull'equilibrio contrattuale l'ente concedente potrà eventualmente revisionare il contratto attraverso un intervento pubblico di sostegno quali la corresponsione di un prezzo ovvero mediante le altre ipotesi di revisione stabilite dall'art. 32, comma 4, del presente contratto di concessione.

## **SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE**

### **17. ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi (art. 194, comma 2, del Codice) e sono regolate mediante appositi atti contrattuali. Qualora il concessionario voglia affidare i servizi a terzi potrà utilizzare il contratto di subappalto.

2. L'esecuzione dei servizi oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i servizi e le forniture devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;

b) i servizi e le forniture possono essere subappaltati interamente in conformità al quadro normativo vigente;

c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.

d) I servizi e le forniture per le quali è previsto un requisito di partecipazione alla gara potranno essere interamente subappaltati a terzi a favore di imprese munite dei relativi requisiti di partecipazione. In tal caso l'operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto necessario (o qualificante).

3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 119 e 188 del Codice.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

### **18. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e dai suoi allegati.

3. Il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dai suoi allegati. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

### **19. VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO**

1. Le attività di *Verifica di conformità/Collaudo*, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un Collaudatore nominato dal Concedente nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 116, comma 5, del Codice e dai suoi allegati.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di *Verifica di conformità/Collaudato*, compresi i compensi di Collaudatore, sono indicati nel quadro economico.

3. Il *Verifica di conformità/Collaudato* è effettuato nel rispetto dell'art. 116, comma 8, del Codice e dei suoi allegati.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Delle attività di *Verifica di conformità/Collaudato* finale è redatto apposito verbale.

6. Entro *sei mesi* dalla data di ultimazione dei servizi, è emessa la *Verifica di conformità/Collaudato* di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice.

## 20. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dal Codice vigente:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al Bando, *Disciplinare, Capitolato, Contratto di concessione*. Il concedente, al fine di efficientare la riscossione delle proprie entrate tributarie ed extra tributarie nonché la progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura informatica e dell'interconnessione dei dati, potrà affidare al concessionario, con provvedimento gestionale, ulteriori servizi strumentali a tali attività;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;

d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui al Codice vigente;

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto;

f) modifiche di valore inferiore alla soglia comunitaria e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

3. I servizi e i lavori determinati ai sensi del comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

a) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità delle strutture o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

b) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;

c) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

d) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica

sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

4. **I Servizi di gestione** conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono forniti previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione oppure i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali Comune/Camera di Commercio. Il valore dei Servizi non previsti dalle modalità precedenti è determinato mediante la procedura di *Value Testing* che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

5. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

7. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi del comma 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Contratto.

8. Qualora l'ente concedente o lo stesso concessionario fosse destinatario di un finanziamento finalizzato alla riqualificazione, manutenzione, ampliamento della struttura oggetto della concessione, i lavori e la successiva gestione potranno essere affidati all'attuale concessionario con le limitazioni e le modalità del presente articolo. Potrà essere quindi attribuito al *Collegio Consultivo Tecnico (CCT)* il compito di verificare l'eventuale scostamento degli indici di redditività e, qualora questo scarto sia eccezionalmente a favore del concessionario, gli stessi indici dovranno essere riportati in un ponderato equilibrio mediante le seguenti attività:

- A. Riduzione del canone a favore del concessionario;
- B. Servizi e/o lavori a favore del Concedente;
- C. Riduzione della durata della concessione.

## **21. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE**

1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Realizzazione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Realizzazione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Infrastruttura stabilito nel Cronoprogramma, si applica una

penale corrispondente allo 0,3 per mille dell'importo totale dei servizi, al netto dell'IVA.

3. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria.

4. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore del 10%, da computare sull'importo totale della concessione al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare il diritto alla risoluzione.

## SEZIONE V – GESTIONE

### 22. FASE DI GESTIONE

1. La gestione di alcuni Servizi ha inizio a seguito del *Collaudo* delle strutture con esito positivo, previa consegna del cantiere.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

d) I servizi a qualificazione necessaria (o obbligatoria) potranno essere affidati tramite subappalto “necessario” o “qualificante” a imprese in possesso dei requisiti necessari.

4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

### 23. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Infrastruttura secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.

2. Sono **Servizi di Disponibilità**:

- (i) *Realizzazione di una piattaforma e messa a disposizione di una piattaforma informatica per l'analisi e l'interconnessione dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione;*

3. Sono **Servizi Accessori alla Disponibilità**:

- (i) il servizio di manutenzione delle strutture e delle sue parti;

4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dei servizi e delle strutture informatiche realizzate e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le strutture al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.

5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la

Disponibilità delle strutture dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione delle strutture e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Infrastruttura secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.

6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

7. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto gli ulteriori **Servizi con premialità**:

- (i) *Gestione del servizio dell'Ufficio Tributi per una corretta applicazione della fiscalità locale;*
- (ii) *Gestione del ciclo sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada volto al potenziamento delle attività di controllo, dei rapporti con gli utenti e al miglioramento dell'attività di riscossione.*

8. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma precedente, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione per i "Servizi a Tariffa".

#### **24. CATEGORIE DI SERVIZI SUPPLEMENTARI**

1. Il Concessionario si obbliga, su richiesta del singolo ente, a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi supplementari di seguito indicati:

- a) Attività di supporto e ottimizzazione dei processi di riscossione;

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concedente è tenuto a rispettare le modalità di affidamento di cui all'art. 20, comma 1 lett. b), mentre il Concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato di gestione.

3. Qualora l'ente concedente affidi al concessionario le attività di cui al precedente comma il canone di disponibilità sarà integrato con le somme scaturenti dall'applicazione dei prezzi unitari previsti nel relativo allegato.

4. Le modifiche da effettuare al canone di disponibilità, in aumento o in diminuzione, potranno essere oggetto di determinazione specifica da parte del *Collegio Consultivo Tecnico*, qualora le parti non trovassero un accordo sulle modifiche.

#### **25. SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al

Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il Servizio che non può essere prestato nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'Evento.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [5] giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del Servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre [5] giorni dalla data di redazione.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Canoni continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [sette] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i [sette] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i *due mesi* comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di riequilibrio.

7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio interessato dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario, allo stesso è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri per la sospensione dei servizi, in quanto compatibili.

## 26. CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO

I. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire i servizi e i lavori fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un **Canone mensile** a remunerazione dei Servizi erogati.

2. Il Responsabile Unico del Progetto verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Canone dovuto, al netto dell'eventuale decurtazione automatica. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Canone è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 15 [quindici] giorni dalla data di conclusione del *mese* di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica

3. La prima rata del Canone decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio dell'Infrastruttura. L'ultima rata del Canone è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo [*mese*] liquidato e la scadenza del Contratto

4. Fermo restando quanto previsto nel presente contratto, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

## 27. CANONE

1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Canone pari complessivamente a euro ..... oltre IVA di legge, a fronte:
  - a) **dell'effettiva Disponibilità dell'Infrastruttura per il Settore Tributi**, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione;
2. Il Canone è adeguato annualmente entro il limite del **[100%]** della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
3. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Canone è automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento denominato "*Meccanismo di rettifica del Canone*".
4. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Canone come indicato nel Documento denominato "*Meccanismo di rettifica del Canone*".
5. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Canone in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato "*Meccanismo di rettifica del Canone*".
6. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della decurtazione del Canone è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato "*Meccanismo di rettifica del Canone*".
7. Il Concedente decurta gli importi del Canone sul pagamento riferito alla prima fattura dell'anno successivo a quello dell'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Canone, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Canone. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria.
8. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto in caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell'erogazione dei Servizi di Disponibilità determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 50% del valore della concessione, al netto di IVA.
9. In ogni caso per le applicazioni delle penali dovute al mancato raggiungimento dei

KPI il concedente attiverà un procedimento di contestazione che prevede il contraddittorio. Il concessionario potrà, entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, produrre memoria difensiva per confutare le contestazioni. Le parti potranno attribuire al Collegio consultivo tecnico la eventuale risoluzione della controversia.

10. Per l'erogazione dei Servizi soggetti a **Tariffa premiale** il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe determinate nello schema contenuto nell'Allegato Piano Economico e Finanziario e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell'Allegato medesimo.

a) per i **servizi di disponibilità relativi all'efficientamento del settore tributi** la determinazione degli aggi segue una struttura progressiva a scaglioni, basata sugli incrementi di incassi generati dalla gestione dei servizi, partendo dai valori registrati nel ....., pari a circa ..... milioni, riferiti al Titolo I del Bilancio Comunale, al netto dello storno dell'addizionale IRPEF riscossa a seguito dell'ordinaria attività di gestione.

b) Per i servizi di **Gestione del ciclo sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada** la determinazione del corrispettivo è contenuto nell'Allegato Piano Economico e Finanziario e aggiornato secondo il meccanismo descritto nell'Allegato medesimo

## **SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE CONTRATTO**

### **28. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Gli elementi indicati nel piano economico e finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- a. Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell'Azionista pari a [•]; o
- b. Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];

### **29. REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. Le Parti procedono alla revisione del contratto qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili alle parti che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 28 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei già menzionati Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio l'altro, i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Infrastruttura e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Canone e sul relativo regime tributario;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni/permessi non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

c) i casi di sospensione delle attività;

d) temporanea sospensione degli impianti a ricevere rifiuti raccolti dal concessionario;

e) le cause di Forza Maggiore;

Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per gli eventi menzionati, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che

hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della già menzionata comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

3. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [*il TIR e VAN*], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

4. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano al *Collegio Consultivo Tecnico (CCT)* la formulazione della proposta di Revisione del contratto. In caso di mancata convocazione del *CCT* ovvero di mancata definizione di una proposta di Revisione condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del Collegio stesso, le Parti possono recedere dal Contratto. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 39, comma 2.

## SEZIONE VII –GARANZIE

### **30. CAUZIONI**

- I. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione del servizio , del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva nelle modalità di cui all'art.117 del Codice . La predetta garanzia, rilasciata da [.....], è pari al [10%] dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8 del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite

### **31. POLIZZE ASSICURATIVE**

I. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della concessione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) Polizza ai sensi dell'art. 193 comma 6 del Codice a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del [10%] per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice; La polizza decorre dalla data di Consegna del Servizio e cessa alla data di emissione della *Verifica di conformità/Collaudò* e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo Certificato.

2. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere almeno [10] giorni prima della data prevista per la Consegna dei servizi

3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

6. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

7. Il Concessionario è tenuto alla integrazione con appendice alle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori prestazioni da effettuare;

### **32. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI**

I. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Infrastruttura, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

## **SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### **33. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) ed f), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [15] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

### **34. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Tecnico, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione;
- b) gravi vizi o difformità dei lavori/servizi tali da pregiudicare in modo rilevante

la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell'erogazione dei Servizi;

c) grave danneggiamento delle infrastrutture a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Canone per la mancata erogazione dei Servizi;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 92 e 94 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei servizi e sostenuti dal Concessionario per i soli servizi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza dei Direttori, apposito verbale entro [15] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

### **35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

I. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;

c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

### **36. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto i Finanziatori possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 39.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di scopo in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

### **37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere

la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere al Responsabile Unico del Progetto, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora i servizi abbiano superato la *Verifica di conformità/Collaudò* ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dei servizi, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore dei servizi e infrastrutture realizzati, conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal *Verifica di conformità/Collaudò* con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui servizi e infrastrutture non abbiano ancora superato la fase di *Verifica di conformità/Collaudò*, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei servizi ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore della concessione ancora da eseguire risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza dei Direttori, apposito verbale entro [7] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [30] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

### **38. RECESSO DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. Se l'ente Concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Rappresentante legale, indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di recesso dal contratto spettano al concessionario:

a) il valore dei servizi/infrastrutture realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di *Verifica di conformità/Collaudò*, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario. Tale percentuale tiene conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori.

3. L'efficacia del recesso dal contratto è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme dovute.

### **39. RECESSO PER MANCATO ACCORDO SULLA REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. Qualora l'accordo sulla revisione del contratto non sia raggiunto la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro [15] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore servizi/infrastrutture realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dalla *Verifica di conformità/Collaudò* con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'infrastruttura non abbia ancora superato la fase di *Verifica di conformità/Collaudò*, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle servizi/lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei servizi;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'infrastruttura abbia superato la *Verifica di conformità/Collaudò* ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dei servizi alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione dei servizi alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

#### **40. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dei servizi e relative pertinenze nonché eventuali attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette infrastrutture, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero [1] anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei servizi], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Canone a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

#### **41. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle

determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

4. Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dei servizi e delle opere, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del presente contratto di concessione.

5. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa dell'ente concedente prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

6. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente, individuato anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma, e che il terzo, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato nel comma precedente questo è designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione o dalla Città metropolitana.

#### **42. MONITORAGGIO**

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3 e comma 5.

#### **43. COMUNICAZIONI**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [.....];
- b) per il Concessionario: [.....].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

#### **44 SPESE GENERALI**

1. Le eventuali spese generali a carico del concessionario saranno trasferite alla stazione appaltante nel seguente modo:

- a) spese contrattuali pari ad euro ....., di cui euro ..... per diritti di rogito, euro ..... per bolli ed euro ..... per spese di registrazione;
- b) spese per eventuali incentivi tecnici al Settore;

2. Le spese di cui alla lettera a), b) saranno trasferite al concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione.

---

## ALLEGATO 1: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate è meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco proposto.

### **DEFINIZIONI**

**Allegati**: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali, le definizioni (Allegato 1).

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario**: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [.....] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto; o

(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.

**Autorizzazioni**: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

**Bando di Gara**: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

**Capitolato di Gestione**: indica l'allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;

**Certificato di Collaudo**: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del Codice;

**Codice identificativo di Gara (CIG)**: il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

**Codice**: il decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

Collaudo: il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

Collaudo in Corso d'Opera: il collaudo dell'Opera obbligatorio nei contratti di concessione;

Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi *comune di Capaccio* ai sensi del Contratto;

Concessionario: l'aggiudicatario della Concessione [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Scopo a seguito del subentro all'aggiudicatario;

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto;

Consegna dei Lavori: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna;

Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli esecutori dei lavori quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di concessione di fornitura di servizi: è un contratto remunerato dall'ente concedente dove il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla fornitura dei servizi. Il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità del servizio, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario (*art. 177, comma 4, D.lgs. n. 36/2023*).

Contratto di Finanziamento: l'eventuale contratto di finanziamento che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

Contratto di subappalto necessario o qualificante: è un istituto che consente alle imprese di presentare offerta anche in relazione a categorie di opere, lavori, servizi e forniture per le quali non sono autonomamente (o, comunque, non adeguatamente) qualificate. Il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.

Intervento pubblico di sostegno: l'eventuale contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo;

Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato

al capitale investito;

**Cronoprogramma**: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

**Direttore dell'Esecuzione**: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

**Documentazione di Gara**: tutti i documenti relativi alla gara;

**Documentazione Progettuale**: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

**Documenti Contrattuali**: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente;

**DSCR (Debt Service Cover Ratio)**: indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

**Equilibrio Economico Finanziario**: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

**Fase di Gestione**: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

**Fase di Progettazione**: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Gestione;

**Fattura Elettronica**: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**Finanziatori**: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Scopo, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

**Flusso di Cassa Disponibile**: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

**Forza Maggiore**: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio

dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

**Indicatori di Equilibrio**: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

**LLCR (Long Life Coverage Ratio)**: con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

**Manutenzione Ordinaria**: i servizi di cui al Codice;

**Manutenzione Straordinaria**: i servizi di cui al Codice;

**Messa in Esercizio**: la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

**Offerta**: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

**Opera**: l'opera oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

**Parti**: il Concedente e il Concessionario;

**Piano Economico Finanziario (PEF)**: l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato, allegato al Contratto, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

**Piano Economico Finanziario in Disequilibrio**: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi;

**Piano Economico Finanziario Revisionato**: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

**Piano di Manutenzione dell'Opera**: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

**Progetto Esecutivo**: il progetto che il Concessionario è tenuto a predisporre;

**Progetto di Fattibilità Tecnica Economica**: il progetto posto a base di gara;

**Programma Manutentivo**: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari

che straordinari;

**Quadro Economico dell'opera**: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei servizi; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore di esecuzione; spese per incentivi alle funzioni tecniche; eventuali spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per il collaudo tecnico amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per la pubblicazione degli atti di gara, I.V.A ed eventuali altre imposte. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per servizi; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario; d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

**Responsabile del Procedimento**: il Responsabile di Fase, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice;

**Servizi**: congiuntamente i Servizi oggetto della concessione, i Servizi Accessori;

**Società di Scopo**, partecipata dai soggetti che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

**Solidità Patrimoniale**: l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale.

**Sostenibilità Finanziaria**: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

**Spese Tecniche**: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

**Stato Avanzamento Lavori (SAL)**: il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

**Tariffe**: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi soggetti a Tariffa;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista**: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto**: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**Value Testing**: il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal

Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato;

*VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto*: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;

*VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti*: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

*Varianti*: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario.